

A) STATUTI

Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Statuto proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 44 del 18 giugno 2026. Approvato dall'Assemblea dell'Ente con deliberazione n. 6 del 23 giugno 2026 (redatto secondo le linee guida emanate da Regione Lombardia con d.g.r. n. 3634 del 13 giugno 2012)

Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Ente pubblico non economico ex Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e s.m.i.

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E MODALITA' DI RAPPRESENTANZA.

Il Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e di Idro, composto da tutti i Comuni rivieraschi dei laghi di Garda e di Idro di seguito elencati:

Comuni	Quote in vigore dal 1° gennaio 2024
Idro	1,000
Anfo	1,000
Bagolino	1,000
Limone	3,655
Tremosine	1,252
Tignale	1,000
Gargnano	5,808
Toscolano Maderno	10,042
Gardone Riviera	5,583
Salò	7,043
S. Felice	8,428
Manerba	10,225
Moniga	5,708
Padenghe	4,495
Lonato	1,000
Desenzano	12,663
Sirmione	20,098
Totale	100%

ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e s.m.i. è trasformato in Ente Pubblico non economico per il perseguimento degli scopi di cui al successivo art. 2 ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile. L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 48, comma 2, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e s.m.i., di seguito chiamata Legge, assume la seguente denominazione: "Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro", di seguito chiamato anche Autorità o Ente. La quota di rappresentanza nell'Ente di ciascun Comune viene stabilita con il seguente criterio: viene assegnato ai Comuni con percentuale inferiore all'uno (1) un punto intero (1%), a prescindere dall'effettivo calcolo sui canoni riscossi; i restanti punti percentuali vengono distribuiti agli altri Enti in ragione dei canoni demaniali effettivamente riscossi ogni anno nel loro territorio. Le quote di rappresentanza determinano unicamente ed esclusivamente il peso del voto di ogni singolo Comune all'interno dell'Assemblea dell'Ente, vengono utilizzate come metodo statistico per la rappresentazione dei risultati di esercizio e non rappresentano alcuna quota di proprietà o di partecipazione al patrimonio dell'Ente. Le quote di ogni singolo ente sono ricalcolate alla vigilia della scadenza del CdA in sede di rendiconto di esercizio e approvate dall'Assemblea a valere sul successivo esercizio finanziario. L'approvazione delle nuove quote di rappresentanza da parte dell'Assemblea dell'Ente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è atto sufficiente per l'aggiornamento dello Statuto senza ulteriore atto formale.

ART. 2 SCOPI DELL'ENTE

1. L'Autorità ha come scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 3, della Legge, l'esercizio in forma associata delle funzioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale.

L'Autorità esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni:

- a. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
 - b. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e con gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n.631/1949.
2. Le funzioni delle Province di cui all'art. 4, comma 5, della Legge possono essere conferite all'Autorità come di seguito elencate:
 - a. l'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 ("Regolamento per la navigazione interna"), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
 - b. le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i Comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
 - c. l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli n. 67, 146 e 147 del D.P.R. 631/1949;
 - d. il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del "Codice della navigazione" e degli articoli 36, 67 e 69 del D.P.R. n. 631/1949;
 - e. la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 ("Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche");
 - f. l'autorizzazione all'apertura delle scuole nautiche.
 3. Spetta altresì all'Autorità l'attuazione, anche in qualità di stazione appaltante per i Comuni associati, del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge e il rilascio del preventivo parere che i Comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi.
 4. L'Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio dei Comuni rivieraschi dei Laghi di Garda e di Idro, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività non autoritative devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:
 - a. i servizi e le attività conferiti all'Ente dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;
 - b. i servizi e le attività conferiti dalla Provincia di Brescia e dai Comuni rivieraschi dei Laghi di Garda e di Idro in forza di convenzioni o accordi;
 - c. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma.

5. L'Ente assume tutte le iniziative atte a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. L'Ente può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o affinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali.
7. L'Ente può costituire o assumere partecipazioni in società o Enti aventi scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.
8. L'Ente potrà gestire, tramite convenzione, il servizio pubblico di navigazione di linea regionale e il relativo piano economico di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi, senza costi economici a suo carico.

ART. 3

SEDE DELL'ENTE

1. L'Ente ha sede legale nel territorio del Comune di Salò e potrà aprire eventuali sedi operative sul territorio del bacino di competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea, può aprire o gestire in convenzione sportelli e sedi decentrate per agevolare l'utenza e favorire un migliore controllo del territorio.

ART. 4

DURATA DELL'ENTE

1. La durata dell'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro è indeterminata ovvero dura fino all'eventuale scioglimento dell'Ente disposto dalla Regione Lombardia o determinato da una decisione della Assemblea assunta a maggioranza qualificata.
2. In caso di scioglimento il Liquidatore, nominato dal Presidente dell'Ente, provvederà a trasferire ogni funzione, servizio o attività comunque denominata ai soggetti che ne hanno disposto l'attribuzione all'Ente, unitamente a quota parte delle risorse, del patrimonio, dei crediti, dei debiti riferibili all'attività conferita nel rispetto degli impegni eventualmente assunti e secondo criteri di equità.

ART. 5

RECESSI E NUOVE ADESIONI

1. Conformemente alle previsioni della riforma di cui alla Legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2 "Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)", i Comuni rivieraschi della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro sono vincolati ed impegnati ad aderire all'Autorità di Bacino.
All'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro può aderire anche la Provincia nel cui territorio ricadono i bacini lacuali. In tal caso:
 - a. la Provincia interessata deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione;
 - b. l'adesione della Provincia, previa delibera di assenso dell'Assemblea, è efficace a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione purché la Provincia medesima accetti il presente Statuto e sottoscriva la Convenzione con l'Autorità di Bacino.Il recesso della Provincia aderente deve essere comunicato all'Autorità di Bacino mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno seguente.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 6

ORGANI DELL'ENTE

1. Sono organi dell'Autorità:

- a. l'Assemblea, i cui componenti svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e il cui incarico non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi;
 - d. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che viene nominato dall'Autorità di Bacino lacuale fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
 - e. l'Organo di revisione.
2. Gli organi dell'Ente, ad esclusione dell'organo di revisione, rimangono in carica per la durata di cinque anni e si rinnovano entro la scadenza dell'anno solare corrispondente al quinto anno.
 3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e all'Organo di revisione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

ART. 7

L'ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei Comuni rivieraschi del bacino lacuale dei Laghi di Garda e Idro o loro delegati (consiglieri o assessori del proprio Comune) con delega scritta del Sindaco e determina gli indirizzi politico amministrativi generali dell'Ente ispirandosi alle necessità e agli interessi comuni del territorio dell'Autorità.
2. Competono all'Assemblea le seguenti funzioni:
 - a. l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione da tenersi con unica votazione;
 - b. la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'elezione dell'Organo di revisione;
 - d. l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
 - e. l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Autorità;
 - f. le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Autorità, nonché le funzioni stabilite dall'art. 2, comma 7;
 - g. l'assunzione di mutui;
 - h. l'assenso all'adesione da parte di nuovi Enti locali;
 - i. l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 48 della Legge;
 - j. lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Autorità.

ART. 8

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno:
 - a. per l'approvazione del Bilancio di previsione
 - b. per l'approvazione del Rendiconto di esercizioe, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo delle quote rappresentate in Assemblea oppure su richiesta della Regione Lombardia.
2. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al precedente comma, mediante lettera recapitata all'ufficio protocollo dei Comuni a mezzo di posta elettronica certificata da trasmettere ai componenti almeno 15 giorni prima della data

fissata per la convocazione. In caso d'urgenza, il termine per la comunicazione può essere ridotto a tre giorni prima dell'adunanza specificandone il motivo.

3. L'Ente provvederà alla trasmissione della documentazione e degli avvisi di convocazione esclusivamente in modalità telematica.
4. L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione sia di prima che di seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima convocazione e l'ordine del giorno.
5. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere altresì depositati presso la segreteria dell'Autorità e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
6. L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede istituzionale purché sul territorio della Regione Lombardia.
7. All'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, con diritto di voto solo se membri dell'Assemblea o delegati dal Sindaco, nonché l'Organo di revisione senza diritto di voto.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'Albo dell'Autorità di Bacino. L'elenco delle deliberazioni assunte dall'Assemblea viene trasmesso agli enti aderenti all'Autorità.

ART. 9

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto.
2. Il voto di ogni componente l'Assemblea è pari alla quota di cui all'art. 1 dello Statuto.
3. Il "quorum" richiesto per la validità delle deliberazioni è rappresentato dalla maggioranza delle quote di rappresentanza presenti, ove non sia disposto diversamente dal presente Statuto.
4. Per gli argomenti indicati all'art. 7, comma 2, lettere b), c), h), i) e j) è richiesta una maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi dei partecipanti e delle quote rappresentate in Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche.

ART. 10

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In loro assenza, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano di età.

ART. 11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due consiglieri più il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea tra amministratori locali e/o esperti del settore.
Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Autorità, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività per conto dell'Autorità.
3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione è di competenza dell'Assemblea, la quale, convocata ai sensi dell'art. 8, provvede con unica votazione ed a scrutinio palese, ad eleggere:
 - a. il Presidente;
 - b. i Consiglieri.

4. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri avviene sulla base di liste di cui il capolista è il candidato Presidente. Ogni lista deve essere composta da tre membri e deve essere assicurata la pluralità di genere. Le liste devono essere presentate da un componente dell'Assemblea e devono pervenire al protocollo dell'Autorità entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'Assemblea. Ciascuno degli Enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:
 - Candidato: voti di lista fratto 1
 - Candidato: voti di lista fratto 2
 - Candidato: voti di lista fratto 3risultando infine eletti:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato collocato alla lettera a) della lista che ha conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età;
 - componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti all'Assemblea che rappresenti almeno i due terzi delle quote.
5. Nel caso previsto dal comma precedente i componenti eletti in surrogazione durano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.
6. Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.
7. In mancanza del Presidente, provvede il Vicepresidente.

ART. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione e di gestione dell'Ente che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Direttore e, in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea.
2. In particolare, competono al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni:
 - a. l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vicepresidente;
 - b. l'approvazione dei regolamenti dell'Autorità, previo parere obbligatorio dell'Assemblea;
 - c. la determinazione della dotazione organica dell'Autorità;
 - d. l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
 - e. la nomina del Direttore tra gli iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Regione;
 - f. la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
 - g. l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

ART. 13

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche in via breve e fuori dalla sede dell'Ente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto i 2/3 (due terzi) dei suoi

componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al precedente comma, mediante posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo dell'urgenza.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti; le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al Direttore, in qualità di segretario della riunione, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d. sia consentito al Direttore, in qualità di segretario verbalizzante, di redigere il verbale che sarà inviato contestualmente al Presidente, il quale provvederà alla sua sottoscrizione in modalità digitale.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare l'Organo di revisione contabile.

ART. 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Ente e viene eletto con le modalità di cui all'art. 11 comma 4. L'incarico di Presidente non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente rappresenta l'Ente in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le Autorità, con i Comuni e con i terzi.
3. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b. conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Autorità;
 - c. rappresenta l'Autorità di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;
 - d. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore;
 - e. cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento dell'Ente.

ART. 15

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.

ART. 16

VIGILANZA E CONTROLLO

1. I componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.
2. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione. In tal caso l'Assemblea provvede, secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 4 (penultimo e ultimo capoverso), alla nomina dei sostituti che restano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

ART. 17

IL DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra gli iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Regione. L'incarico di Direttore determina:
 - a. la tipologia del contratto di diritto privato a tempo determinato;
 - b. gli eventuali compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni statutarie;
 - c. i casi di risoluzione anticipata del rapporto;
 - d. il trattamento economico;
 - e. l'impegno orario settimanale;
 - f. la durata, che non potrà essere inferiore ai cinque anni, eventualmente rinnovabile.
2. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti suindicati, a dipendenti dell'Autorità o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la "novazione" del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
3. Il Direttore non può esercitare altro impiego, né può accettare incarichi esterni, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dall'Assemblea per il perseguimento dei fini dell'Ente.
5. Il Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione.
6. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche di rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti dell'Ente. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. dirige l'Autorità;
 - b. rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Autorità;
 - c. assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
 - d. cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - e. propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Autorità e per il suo organico sviluppo;
 - f. predispose lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
 - g. nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario

dell'Autorità;

- h. presiede alle aste e alle licitazioni private;
 - i. stipula i contratti;
 - j. firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
 - k. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - l. adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
 - m. è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
 - n. assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
 - o. svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
7. In caso di giustificata temporanea e prolungata assenza del Direttore, onde evitare interruzioni nelle attività, le funzioni dello stesso possono essere attribuite provvisoriamente ad altro Direttore di Autorità di Bacino lombarda, secondo modalità preventivamente concordate tra gli Enti, oppure accedendo all'elenco regionale idonei alla nomina di Direttore delle Autorità di bacino lacuale tenuto da Regione Lombardia.

ART. 18

ORGANO DI REVISIONE

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità è esercitato da un Organo di revisione monocratico, nominato dall'Assemblea, che dura in carica tre anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
2. Il Revisore dei conti è scelto fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010 o tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Autorità e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione; può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 19

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - CONTABILI

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili il Consiglio di Amministrazione approva la dotazione organica e indice le selezioni per l'assunzione del personale dell'Ente, uniformandosi a criteri di economicità e competenza nonché ai criteri del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
2. L'Ente potrà altresì concludere contratti di lavoro diversi in funzione dei servizi erogati e delle attività gestite.
3. Per lo svolgimento dei servizi di natura tecnica, amministrativa, contabile e giuridica aventi caratteristiche di occasionalità e/o eccezionalità e/o connessi ad attività temporaneamente conferite all'Ente con specifici provvedimenti da parte di soggetti terzi, l'Ente può avvalersi di collaboratori esterni in possesso dei necessari requisiti di legge e individuati con procedure selettive o, qualora ne ricorrano i presupposti, tramite un incarico fiduciario. Per le rimanenti attività dette figure potranno essere reperite all'esterno, qualora l'Ente non disponga delle necessarie professionalità al suo interno o vengano richieste prestazioni altamente specializzate o che non giustifichino un rapporto di lavoro dipendente data l'esiguità dell'impegno richiesto.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Autorità potrà avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti aderenti, previo consenso delle Amministrazioni interessate.
5. Il personale dipendente dell'Autorità, assunto a seguito di pubblico concorso in conformità alla normativa vigente, in caso di scioglimento della stessa, sarà trasferito ai comuni aderenti secondo il criterio di proporzionalità delle quote di partecipazione all'Autorità stessa.

ART. 20**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CONTABILI**

1. L'Autorità è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. L'Autorità ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa. Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Autorità, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la suddetta deliberazione prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge. In nessun caso Regione Lombardia potrà essere chiamata alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate.
2. L'Ente, se non diversamente deciso dall'Assemblea, potrà adottare un sistema di contabilità finanziaria o di contabilità economica secondo le previsioni del codice civile. In questa ipotesi, dovrà mantenere una contabilità in grado di garantire gli adempimenti di cui al comma precedente.

ART. 21**INDENNITÀ E RIMBORSI SPESA AGLI AMMINISTRATORI**

1. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese.
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione saranno riconosciuti compensi nei limiti di legge e delle previsioni di bilancio e avranno diritto al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Autorità.

CAPO III**GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ****ART. 22****FINANZIAMENTI**

1. L'Autorità consegue i suoi scopi mediante:
 - a. i proventi dei canoni demaniali, i diritti di segreteria ed i rimborsi stabiliti dall'Assemblea;
 - b. i mutui e le obbligazioni;
 - c. i trasferimenti e i contributi statali, regionali, provinciali;
 - d. i proventi dei servizi collegati all'attività principale eventualmente erogati;
 - e. eventuali altri proventi, ordinari o straordinari.

ART. 23**PATRIMONIO**

1. L'Autorità può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.
2. Il patrimonio è costituito dalle voci riportate nel "conto del patrimonio" annualmente

predisposto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

ART. 24

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Ente può gestire attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii a carico della Regione o dei Comuni aderenti non interessati alle attività e/o servizi eventualmente erogati.
2. Le quote di rappresentanza definite all'art. 1 dello Statuto non comportano alcuna responsabilità patrimoniale a carico del Comune rappresentato nell'Assemblea, che resta comunque in carico agli Organi dell'Ente secondo le rispettive responsabilità.
3. In assenza di specifici regolamenti o di atti comunque denominati a contenuto prescrittivo o regolamentare, l'Ente potrà validamente applicare i regolamenti o gli atti comunque denominati in vigore presso il Comune sede dell'Ente ed in quanto applicabili.

ART. 25

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria, se previsto per legge, verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

CAPO IV

RAPPORTI TRA GLI ENTI

ART. 26

RACCORDO CON IL TERRITORIO

1. L'Ente, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti rappresentati nell'Assemblea e, su richiesta, alla Regione Lombardia, copia della documentazione relativa agli atti fondamentali nelle forme e nei modi definiti dal presente Statuto in occasione delle convocazioni dell'Assemblea.
2. Il Presidente e il Direttore forniscono le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, dalla Regione Lombardia e dall'Organo di revisione per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART. 27

CONTROVERSIE

1. Le controversie che potessero insorgere tra gli Enti rappresentati nell'Assemblea, la Regione Lombardia e l'Autorità di bacino saranno deferite ad una Commissione Tecnica Paritetica composta da un rappresentante di ogni soggetto interessato alla controversia.
2. In caso di unanime composizione della controversia, le decisioni assunte dalla Commissione Tecnica Paritetica sono vincolanti per gli Enti rappresentati.

CAPO V

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

ART. 28

TRASPARENZA

1. L'Autorità di bacino informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, se non diversamente disposto per legge o per regolamento, ed ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme regolamentari ne prevedano la pubblicazione vengono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Autorità di Bacino. La pubblicazione all'Albo Pretorio fa fede ai fini delle disposizioni di legge.

ART. 29**ACCESSO E PARTECIPAZIONE**

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. L'accesso agli atti è regolato da un apposito regolamento dell'Autorità o del Comune sede dell'Ente ai sensi dell'art. 24 comma 3 del presente Statuto.
3. Il regolamento sul diritto di accesso determina, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario responsabile nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

CAPO VI**NORME FINALI****ART. 30****FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Autorità di Bacino e ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, da leggi o direttive regionali, si applicano le norme previste per gli enti locali.

ART. 31**ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO**

1. La procedura di approvazione del presente Statuto è soggetta alle modalità previste dall'art. 48, comma 5, della Legge regionale n. 6 del 04/04/2012 e s.m.i.
2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Il presente Statuto, successivamente alla sua entrata in vigore, potrà essere sottoposto, per la presa d'atto, ai competenti Organi degli Enti rappresentati in Assemblea. La mancata presa d'atto non comporta l'automatico recesso del Comune che, qualora intenda esercitarlo, dovrà farlo con le modalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.

ART. 32**REVISIONE DELLO STATUTO**

1. La proposta di revisione dello Statuto viene sottoposta a deliberazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e quando ne sia fatta richiesta:
 - a. dalla Regione Lombardia;
 - b. dall'Organo consiliare di un Ente aderente con formale provvedimento;
 - c. dal Consiglio di Amministrazione con atto approvato con voto unanime;
 - d. dai componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.
2. La proposta di revisione o di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 9, comma 4, del presente Statuto e sottoposta alla stessa procedura prevista per l'approvazione dello Statuto.
3. La revisione o modifica, se approvata, diventa efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.